




COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena



C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: fiammetta.f@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362

Prot. 2044

Ordinanza N. 5

Montecreto, lì 29/05/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI IL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ – ADOZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - APERTURA DEL MERCATO A FAR TEMPO DAL GIORNO 01/06/2020 AL 30/09/2020 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 13/2020, il D.L. n. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;

- il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 “Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19” con il quale, tra l'altro, si sono disposte le misure da applicare per la nuova apertura delle attività, dopo la prima fase dell'emergenza da pandemia, a far tempo dal giorno 18 maggio e fino al 31 luglio 2020;

- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, il DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020;

- il DPCM del 17 maggio 2020, laddove si dispongono le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, richiamando i protocolli d'intesa sottoscritti a livello nazionale;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/4/2020 e n. 66 del 22 aprile 2020;

Visto il DPR n.82 del 17/05/2020 con il quale, tra l'altro, sono messe in calendario le riaperture del commercio al dettaglio e commercio su aree pubbliche ivi compresi mercati, posteggi fuori mercati e chioschi, nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative definite nello specifico protocollo, allegato n.1 all'ordinanza medesima;

Visti gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs 114/98 e in particolare l'art. 28;

Vista la Legge Regionale n. 12/99 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25.07.99 e ss.mm;

Visto il Regolamento Comunale vigente del Mercato stagionale Settimanale del mercoledì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2014 e succ. mod;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 3, prot. 2049 del 28/05/2019 e ss.mm. relativa a “Orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche”;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che l'apertura del Mercato stagionale/settimanale del mercoledì (01/06-30/09/2020) è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali disposte dalle competenti Autorità, in modo da assicurare il rispetto del Protocollo Allegato n. 1 del DPRER n.82 del 17/05/2020 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV – 2, in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna" nonché dei protocolli e delle norme operanti su tutto il territorio nazionale di cui al DPCM del 17 maggio 2020, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti Autorità;

Ritenuto dunque di poter dare corso all'apertura in toto del Mercato stagionale/settimanale del Mercoledì, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

Fermo il rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

Considerato che:

ai Comuni fanno riferimento le funzioni di istituzione e regolazione dei mercati,

informate le Associazioni economiche di categoria;

DISPONE

Fatti salvi i provvedimenti normativi, governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, che a **partire dal 1° GIUGNO 2020** è attivato nella sua interezza il **Mercato settimanale/stagionale del mercoledì**, in base ai giorni e agli orari già stabiliti nel vigente Regolamento e/o ad altri provvedimenti in materia di orari del mercato, con le misure e le cautele di seguito riportate:

- 1) Accesso consentito esclusivamente a coloro che indossano mascherine, sia da parte di operatori che da parte di clienti, e uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti, bevande, tessuti e altra merce che possa essere eventualmente toccata, sempre in presenza di personale del banco per l'assistenza alla vendita;
- 2) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- 3) Informazione per garantire il distanziamento dei clienti presso i singoli posteggi: posizionamento all'accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti ed eventuale posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale;
- 4) Maggiore distanziamento dei posteggi attraverso l'arretramento di almeno 50 cm per ciascun fronte principale, per assicurare il distanziamento interpersonale;

5) Per ogni posteggio, di un'area di vendita con concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto delle distanze interpersonali di un metro, ed in particolare per banchi con lato fronte vendita pari a 6 m è consentita la compresenza massima di n. 3 clienti, per banchi con lato fronte vendita pari a 9 m è consentita la compresenza massima di n. 4 clienti, per banchi con lato fronte vendita pari a 12 m è consentita la compresenza massima di n. 5 clienti;(valutare con i vigili)

6) l'attività di vendita deve essere sempre assistita dagli operatori;

7) deve essere sempre assicurata ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare gli stessi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

Ciascun operatore, titolare di posteggio o spuntista, partecipante alle edizioni di Mercato è obbligato in proprio a provvedere:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- l'uso delle mascherine sempre obbligatorio, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- controllare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dei propri clienti;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di vendita di abbigliamento, la messa a disposizione per la clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per la scelta in autonomia, toccandola, della merce.

Ciascun acquirente ha l'obbligo di:

- utilizzare le mascherine facciali e i guanti monouso;
- non toccare la merce alimentare e/o sceglierla con modalità self-service.

La presente ordinanza sarà comunicata ai soggetti come sopra richiamati, alle Associazioni economiche e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modifiche dalla legge n.13/2020 come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020 e dall'art. 2 del D.L. 16 Maggio 2020 n. 33.

Al fine di mantenere un'adeguata distanza tra i banchi di vendita in accordo con le ditte interessate, la disposizione dei posteggi sarà assegnata temporaneamente dagli operatori di Polizia Municipale

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto.

IL SINDACO

F. to Bonucchi Leandro

